

Codice DB0820

D.D. 15 novembre 2013, n. 581

L.R. n. 3/2010, art. 12, comma 5, e Regolamento n. 12/R del 4.10.2011, art. 4. Autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, per impossibilita' di assegnazione ad aventi titolo, di un alloggio di edilizia sociale di proprieta' del Comune di Vernante (Cn).

Premesso che:

- l'articolo 12, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "In caso di impossibilita' di assegnazione a soggetti aventi titolo, puo' essere autorizzata, nei modi e nei casi individuati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, l'esclusione temporanea di alloggi di edilizia sociale dall'applicazione delle norme del presente capo";

- il Regolamento Regionale recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, stabilisce, all'articolo 4, comma 1, che "Sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 3/2010 e secondo le modalita' stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le richieste di esclusione temporanea di alloggi dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, avanzate da Comuni che abbiano riscontrato, a seguito dell'emissione di apposito bando, l'esistenza di un numero di richiedenti utilmente collocati in graduatoria inferiore al numero di alloggi disponibili per l'assegnazione. In tal caso, i canoni di locazione sono da determinarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)";

- l'articolo 4, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che "Le autorizzazioni all'esclusione di cui al comma 1 hanno durata di anni cinque e possono essere successivamente prorogate, a condizione che il Comune attesti il perdurare dell'impossibilita' di assegnare gli alloggi, verificata a seguito dell'emissione di un nuovo bando di assegnazione antecedentemente la scadenza dell'esclusione";

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, infine, che "Le richieste di autorizzazione di cui al presente articolo devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale, contenente le informazioni relative al bando emesso e alla graduatoria approvata dalle quali emerga l'impossibilita' di assegnare gli alloggi. Qualora gli alloggi siano di proprieta' di un ente diverso dal Comune, la richiesta di autorizzazione deve essere congiuntamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proprietario";

- l'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce che "Le autorizzazioni alle esclusioni dall'ambito di applicazione della l.r. 3/2010, di cui agli articoli 2,3 e 4 del presente regolamento, sono concesse con determinazione della struttura regionale competente per materia, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli medesimi";

preso atto che il Comune di Vernante (Cn), con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 10 luglio 2013, trasmessa con nota prot. n. 5793 del 2 agosto 2013, ha presentato istanza di autorizzazione all'esclusione temporanea "di alloggi 1 (uno) dall'ambito di applicazione della stessa L.R. 3/2010", precisando che

- a seguito di emissione di bando di concorso emesso con deliberazione comunale n. 64 del 12.3.2012 e' stata approvata una graduatoria contenente n. 3 richiedenti;

- “i tre richiedenti utilmente collocati in graduatoria T.K., B.B. e C.A.D.B.S. sono stati interpellati rispettivamente con nota prot. n. 3542 del 15.05.2013, nota prot. n. 3781 del 21.5.2013 e nota prot. n. 4062 31.5.2013 per l’assegnazione dell’alloggi predetto”;

- “i primi due hanno rinunciato alla predetta assegnazione, mentre la terza è irreperibile”;

vista la nota del Comune di Vernante prot. n. 8122 dell’11 novembre 2013, con la quale, a d integrazione della documentazione precedentemente inviata, si precisa che l’alloggio oggetto di richiesta di esclusione “è ubicato in Via Umberto I n. 31”;

considerato che la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune di Vernante è conforme a quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R per la concessione dell’autorizzazione di cui trattasi;

evidenziato che l’Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all’esclusione di alloggi di edilizia sociale dall’ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono ovviamente al Comune richiedente;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l’articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

in conformità con quanto disposto nella materia del presente provvedimento dal Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R;

determina

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dell’art. 4 del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, l’esclusione dall’ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Vernante (Cn), sito in Vernante, Via Umberto I n. 31, stante l’attestazione del Comune medesimo dell’impossibilità di assegnarlo ad aventi titolo per carenza di domanda;

2) di precisare che agli alloggi oggetto di esclusione deve essere applicato un canone di locazione determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431/98;

3) di precisare, infine, che gli alloggi oggetto di provvedimenti di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall’art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Alessandra Semini